

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1630-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE CINQUE)

Comunicata alla Presidenza il 23 marzo 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 1989, n. 21, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. Modifica all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro delle Finanze**

di concerto col Ministro del Tesoro

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(V. Stampato Camera n. 3581)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 marzo 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 27 gennaio 1989, n. 21, il cui disegno di legge di conversione è stato già approvato dalla Camera, è stato emanato dal Governo in reiterazione di un provvedimento che il Senato conosce perfettamente, trattandosi di misure che risalgono sostanzialmente al decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303.

Non vi è nulla da osservare, pertanto, quanto al contenuto principale del provvedimento, che consiste nella elevazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA. Il decreto reca inoltre, come il precedente (decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512) modifiche dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati e proroghe di disposizioni di agevolazione fiscale in relazione a calamità naturali. Si tratta di modifiche consequenziali all'aumento dell'aliquota IVA al 19 per cento, nel primo caso, e di proroghe di agevolazioni perfettamente comprensibili, nel secondo caso.

Novità di rilievo costituisce invece il reinserimento (nel disegno di legge di conversione anziché nel decreto), della agevolazione IVA sulle calzature, un problema già dibattuto fra i due rami del Parlamento in occasione del precedente decreto-legge.

La Commissione finanze e tesoro ha ritenuto di non uniformarsi, in merito, al parere della 5^a Commissione, ritenendo che con tale disposizione si intenda dare effettuazione ad un impegno dichiarato più volte dal Parlamento e condiviso dal Governo. La Commissione ha ritenuto quindi di poter accogliere la soluzione del problema individuata dalla Camera, anche per quanto attiene alla decorrenza della agevolazione in questione.

A nome della Commissione propongo, pertanto, di approvare il disegno di legge n. 1630 nel testo pervenuto dalla Camera.

DE CINQUE, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: DELL'OSSO)

15 marzo 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime, a maggioranza, parere favorevole, fatta eccezione per i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Le disposizioni, infatti, di cui ai predetti commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione comportano una minore entrata (stimabile intorno a circa 400 miliardi su base annua) per la quale non è indicata alcuna forma di copertura con riferimento agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 40, comma 8, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 gennaio 1989, n. 21, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento.

3. Con decreto da emanarsi da parte del Ministro delle finanze verrà fissata la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 2, che non potrà, comunque, essere anteriore al 1° gennaio 1990 nè posteriore al 31 dicembre 1990.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 303, 27 settembre 1988, n. 417, e 28 novembre 1988, n. 512.

Decreto-legge 27 gennaio 1989, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1989.

Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché di confermare le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.

2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| a) sigarette | 56,28 per cento; |
| b) sigari e sigaretti naturali | 23,28 per cento; |
| c) sigari e sigaretti altri | 47,28 per cento; |
| d) tabacco da fumo | 55,28 per cento; |
| e) tabacco da masticare | 26,28 per cento; |
| f) tabacco da fiuto | 26,28 per cento. |

Articolo 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

- a) oli da gas, da L. 33.400 a L. 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15°C;
- b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento chilogrammi;
- c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 40.000 a L. 44.500 per cento chilogrammi;
- d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento chilogrammi.

2. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da L. 40 a L. 77 al metro cubo.

Articolo 3.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1989.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - AMATO - FANFANI
- BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI